

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MODICA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) SERIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 24.07.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede, il rimborso di € 526,76 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni di distribuzione e degli oneri assicurativi, oltre interessi legali. Il ricorrente disconosce, inoltre la firma apposta al piano annuale di rimborso, ritenendola vergata da altri.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) la congruità dei rimborsi effettuati in sede di estinzione anticipata del finanziamento, effettuati sulla base del piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente; b) che per un mero errore di stampa, il rimborso erogato corrisponde a quello previsto per la rata immediatamente successiva l'avvenuta estinzione; c) con riguardo agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso da parte delle competenti Compagnie assicurative per un importo complessivo di € 132,77, superiore a quanto previsto dal piano annuale. Chiede, dunque, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.



2. In via preliminare, il Collegio rileva di non poter esprimersi in merito alla questione relativa al disconoscimento della firma apposta sul piano annuale di rimborso, stante l'assenza di una palese disformità rilevabile *ictu oculi* e la limitatezza dei poteri istruttori di cui gode l'Arbitro.

3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

5. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura *recurring* e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

6. Dalla documentazione versata in atti risulta che la clausola "commissioni rete distributiva" è descritta nel contratto di finanziamento. A sua volta, il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", precisa che la quota parte delle commissioni rete distributiva, qualificabili come *recurring*, è pari massimo al 60% dell'importo complessivo di



tali voci di costo, secondo gli importi espressamente dettagliati nel piano. Il Collegio ritiene, pertanto, che la clausola soddisfi i requisiti previsti dall'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, secondo cui la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale ben può integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, allorchè nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Sul punto si evidenzia che il resistente ha rimborsato al ricorrente la somma corrispondente alla rata successiva a quella di estinzione. Tuttavia in assenza di una specifica domanda di restituzione della differenza tra quanto rimborsato e quanto dovuto, il Collegio non può riconoscerne il rimborso.

Quanto, invece, alla componente up front, il Collegio ritiene il resistente tenuto alla restituzione della somma di € 103,11, calcolata secondo la cura degli interessi.

7. Quanto agli oneri assicurativi, dalla documentazione versata in atti risulta che l'importo retrocesso dalle compagnie assicurative sia pari ad € 132,77, di cui € 24,60 a titolo di rischio impiego e di € 108,17 per il rischio vita. La dichiarazione resa sul punto dal resistente, il quale allega anche evidenza, rispettivamente, del dettaglio del bonifico e della comunicazione inviata dalla compagnia assicurativa, non è stata espressamente contestata dal ricorrente. Il Collegio ritiene, dunque, pacifico l'avvenuto rimborso.

8. Sulla base dei rilievi sopra svolti, l'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione, dell'importo complessivo di € 103,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 103,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI